

amministrazione di sostegno

Scheda aggiornata al 10/09/2015

Tribunale - Ufficio Tutela - 6° piano - depositi stanza 55
- (ritiro copie stanza 46)
tel 010/5692782

Orario: lunedì - venerdì: ore 9,00 - 13,00

DOVE

Per la presentazione della domanda è necessario rivolgersi all'URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico - attualmente ubicato al piano 4° (cortile) presso la Biblioteca della Corte d' Appello.

Presso tale Ufficio sarà possibile ritirare il modulo di domanda e la nota di iscrizione a ruolo e ottenere aiuto nella compilazione degli stessi.

Successivamente, quando la domanda è compilata e corredata della documentazione necessaria e delle marche eventualmente dovute, prima del deposito all'Ufficio Tutela, è necessario rivolgersi nuovamente all'URP per il controllo della completezza della stessa.

E' un istituto di che mira a tutelare, in modo transitorio o permanente, le persone che - per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee - non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana e si trovano nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi.

L'amministrazione di sostegno è un istituto previsto per far fronte a varie tipologie di persone non autonome: anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati gravi e terminali, persone colpite da ictus, ecc.

COS'E'

L'amministratore viene nominato dal giudice tutelare e scelto preferibilmente nello stesso ambito familiare dell'assistito; infatti, possono essere nominati amministratore di sostegno: il coniuge, purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque il parente entro il quarto grado. In alternativa l'amministratore viene scelto tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.

Ogni persona, in previsione della propria eventuale futura incapacità, può - mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata - designare una persona di fiducia quale amministratore di sostegno, che abbia cura della sua persona e del suo patrimonio. Con tale atto è possibile, anche, dettare direttive anticipate di trattamento terapeutico che saranno efficaci e vincolanti per i terzi.

L'amministrazione di sostegno, però, potrà essere aperta solo nel momento in cui il suddetto stato di infermità si sarà verificato.

DESIGNAZIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge n° 6 del 9/01/2004 (G.U. n. 14 del 19/01/2004) in vigore 19/03/2004
Art. 712 e ss. c.p.c.

La domanda può essere presentata dall'interessato, anche se minore, interdetto o inabilitato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro in 4° grado, dagli affini entro il 2° grado, dal tutore o curatore e dal pubblico ministero.

CHI

I responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, devono proporre il ricorso o darne notizia al pubblico ministero.

Con domanda fatta dagli interessati; o domanda proposta da un ente al Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio.
Vedi modulistica

Occorre allegare certificato di residenza della persona per la quale si chiede l'amministrazione.

COME

In caso di necessità, il giudice tutelare può - anche d'ufficio - adottare provvedimenti provvisori e urgenti (405) per la cura della persona e del suo patrimonio e nominare un **amministratore provvisorio** per il compimento di singoli atti.

Vedi modulistica:

Domanda per amministrazione di sostegno provvisoria

Domanda per amministrazione di sostegno provvisoria proposta da enti

In tal caso occorre acquisire e produrre la dichiarazione dei congiunti più prossimi, nella quale gli stessi dichiarano di essere a conoscenza della richiesta e di condividerla.

Vedi modulistica: dichiarazione congiunti per amministrazione provvisoria.

NOTA ISCRIZIONE A RUOLO

Occorre nota di iscrizione a ruolo Camera di Consiglio Codice 4.13.061 Amministrazione di sostegno

COSTO

ESENTE DA CONTRIBUTO UNIFICATO

1 marca da € 27,00 diritti forfettizzati di notifica.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente l'interessato, recandosi, se necessario, nel luogo in cui questo si trova (se viene prodotto certificato di non trasportabilità) e può assumere informazioni e disporre accertamenti anche medici.

Si prescinde dall'audizione dell'interessato se vi è una certificazione da cui risulta l'incapacità della persona a rapportarsi con terzi dal punto di vista comunicativo.

Negli altri casi è necessaria la presenza dell'interessato all'udienza e, in caso di impossibilità, che venga fornita prova di notifica allo stesso.

Quanto ai parenti indicati in ricorso [la norma dice "ove conosciuti"] è necessaria:

- la loro presenza all'udienza o

- la prova della notifica agli stessi [vedi istruzioni] o

- apposita dichiarazione [vedi]

ITER

In caso di mancata comparizione dell'interessato, il giudice tutelare provvede comunque, emettendo entro 60 giorni dalla domanda, un decreto che, di regola, è immediatamente esecutivo.

In caso di necessità, il giudice tutelare può anche d'ufficio adottare provvedimenti provvisori e urgenti (405) per la cura della persona e del suo patrimonio e nominare un amministratore provvisorio per il compimento di singoli atti.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente l'interessato, recandosi, se necessario, nel luogo in cui questa si trova (se viene prodotto certificato di non trasportabilità) e può assumere informazioni e disporre accertamenti, anche medici. Si prescinde dall'audizione dell'interessato se vi è una certificazione da cui risulta l'incapacità della persona a rapportarsi con terzi dal punto di vista comunicativo.

EFFETTI

L'istituto dell'amministrazione di sostegno non prevede l'annullamento della capacità del beneficiario a compiere validamente atti giuridici (in questo si differenzia

dall'interdizione): egli mantiene la capacità di compiere gli atti che non richiedono la rappresentanza o l'assistenza necessaria dell'amministratore e, in ogni caso, può compiere da solo gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana. Il decreto stabilisce la durata dell'incarico e i poteri dell'amministratore di sostegno (lo stesso viene annotato nei registri di stato civile a margine dell'atto di nascita del beneficiario, così come quello di chiusura).

Una volta nominato, l'amministratore di sostegno presta giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza; nello svolgimento dei suoi compiti deve tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario e informarlo delle decisioni che intende prendere e, in caso di dissenso, informarne il giudice tutelare.

L'amministrazione di sostegno può essere revocata quando ne vengono meno i presupposti o se essa si è rivelata non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve periodicamente riferire al giudice tutelare circa il suo operato e circa le condizioni di vita e salute del beneficiario e annualmente deve rendere il conto della propria gestione economica. Vedi modello rendiconto.

Il rendiconto può essere trasmesso anche per posta. Al rendiconto occorre allegare solo l'estratto conto bancario o postale.

Occorre tenere a disposizione le ricevute per eventuale esibizione richiesta dal giudice.

RENDICONTO

L'amministratore di sostegno deve chiedere al Giudice Tutelare l'autorizzazione al compimento di alcuni atti di straordinaria amministrazione: acquisto di beni; assunzione di obbligazioni; consenso alla cancellazione di ipoteche e svincolo di pegni; accettazione o rinunzie di eredità e donazioni; contrazione di mutui; promozione di giudizi; vendita di beni immobili e mobili, costituzione di pegni o ipoteche; divisioni o promozione dei relativi giudizi, stipula di compromessi e transazioni o accettazione concordati (atti indicati negli artt. 374 e 375 cod. civ.) e comunque quelli che travalicano i limiti che il g.t. ha indicato nel provvedimento di incarico.

Queste istanze sono esenti da contributo unificato e non pagano i diritti forfetizzati di notifica.

Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno o dal beneficiario in violazione di norme o in eccesso di potere sono annullabili su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Nota per i legali e per i professionisti che svolgono le funzioni di amministratore di sostegno:

La relazione periodica e il rendiconto devono essere redatti premettendo nella prima pagina della relazione la scheda di sintesi.

ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

NOTA PER LEGALI E PROFESSIONISTI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO

Nella sezione Amministrazione di Sostegno sono contenuti strumenti per i professionisti :

- Vademecum per il PCT- Regole specifiche per l'attività del Giudice Tutelare
- Fac-simile relazione e rendiconto professionisti
- Fac- simile istanza di autorizzazione ex artt. 374 - 375

c.c.

- Manuale per deposito relazioni e rendiconti al Giudice Tutelare
- Manuale per deposito istanze al Giudice Tutelare

L'amministrazione di sostegno può essere disposta anche per una persona

interdetta o inabilitata: in questo caso occorre presentare contemporanea mente il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno e l'istanza di revoca della misura dell'interdizione o inabilitazione al tribunale (in questo caso il decreto è esecutivo dopo la pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o inabilitazione).

Se l'amministrazione di sostegno viene revocata in quanto misura non adeguata per la tutela della persona, il giudice tutelare, se ritiene che si debba promuovere un giudizio di interdizione o inabilitazione, ne informa il Pubblico Ministero perché provveda; in questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la pronuncia di interdizione/inabilitazione o con la nomina del tutore/curatore provvisorio.

Se, nel corso di un giudizio di interdizione/inabilitazione, emerge l'opportunità di procedere all'amministrazione di sostegno, il giudice che procede, d'ufficio o a istanza di parte, trasmette gli atti al giudice tutelare e adotta i provvedimenti urgenti e provvisori. Analogamente può procedere nel corso del giudizio per la revoca dell' interdizione/inabilitazione.

Nei casi in cui, in precedenza si utilizzava la procedura prevista dall'art. 361 c.c. ora si fa ricorso all'art . 405, 5° comma e si chiede la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio per il compimento di atti determinati, a meno che l'incapace non si opponga; in questo caso si deve fare riferimento alla procedura di interdizione o inabilitazione e, in caso di urgenza, fare ricordo ex art. 361 c.c.

Successivamente alla presentazione del ricorso per la nomina di amministratore di sostegno, il ricorrente deve operare nel modo seguente:

1. appena ricevuta la comunicazione della data dell'udienza da parte della cancelleria del Giudice Tutelare, presentarsi tempestivamente alla cancelleria stessa - stanza 46 piano 6° - per richiedere le copie autentiche del provvedimento del Giudice Tutelare che fissa l'udienza, da notificare al beneficiario dell'amministrazione ed ai parenti indicati in ricorso; le copie autentiche scontano un diritto che varia in base del numero di pagine;
2. con le copie autentiche rilasciate dalla cancelleria recarsi all'UNEP - Ufficio notifiche atti civili - via De Amicis 2 - sportello piano 4° - ore 8.30 - 10.30 - per chiedere la notifica alle persone suindicate (beneficiario dell'amministrazione e parenti indicati in ricorso), fornendo gli indirizzi precisi;
3. prima dell'udienza ritirare presso lo stesso ufficio UNEP la copia notificata, che dovrà essere presentata al giudice in udienza;
4. presentarsi puntualmente all'udienza nel giorno e ora fissati.

RAPPORTI CON INTERDIZIONE E INABILITAZIONE

NOTA BENE

ISTRUZIONI PER ADEMPIMENTI SUCCESSIVI A PRESENTAZIONE DEI RICORSI (NOTIFICA)